UFFICIO REGISTRO - [redacted]
VERSATO CONTRIBUTO

Sent 2133/15
RG 47977/13
Rep 6032/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma, Sez. IV, in persona della **Dott.ssa Paola D'AMBROSIO**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 47977/13 R.G. decisa all'udienza dell'11 dicembre 2014, promossa da:

E[redacted]. IN [redacted] (C.F. [redacted] in persona del curatore fallimentare e legale rappresentante pro-tempore, dott. [redacted] elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 17, presso lo studio degli avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in virtù di delega a margine all'atto di citazione,

- attrice -

Contro

C[redacted] N[redacted] ultimo indirizzo di residenza in P[redacted] via A[redacted] n. [redacted]

- convenuto contumace -

Oggetto: restituzione somma.

Conclusioni: il difensore della società attrice concludeva come in atti, depositando le note conclusive e riportandosi integralmente all'atto di citazione.

Fatto

Con atto di citazione regolarmente notificato la società E[redacted] in [redacted], in persona del curatore pro-tempore, conveniva in giudizio davanti a questo Giudice di Pace il signor C[redacted] N[redacted] per sentire dichiarare la risoluzione di diritto ex art. 1454 ovvero ex art. 1453 c.c. del contratto di sconto commerciale stipulato con la ditta individuale Z[redacted] di C[redacted] N[redacted] per inadempienza del convenuto e per l'effetto condannarlo al pagamento della somma di € 4.299,00 dal

Paola D'Ambrosio

17.5.2012, data della lettera di messa in mora; in via subordinata, di accertare l'assenza di giusta causa nella corresponsione di tale somma e quindi l'obbligo di restituirla ai sensi dell'art. 2033 c.c. ovvero dell'art. 2041 c.c.

A sostegno della domanda, la società attrice esponeva che la ditta Z[redacted] di C[redacted] N[redacted] stipulava in data 20.3.2007 con la E[redacted] un contratto di sconto commerciale con versamento anticipato, in forza del quale la prima riceveva dalla seconda la somma di € 6.672,00, mediante consegna di due assegni bancari, a titolo di sconto anticipato sull'acquisto futuro di caffè, come da documentazione in atti; il signor C[redacted] N[redacted] si impegnava ad acquistare dalla società attrice un quantitativo minimo annuo di Kg. 360 di caffè, sul quale applicare uno sconto di € 3,50 al chilo da scalare dall'anticipo ricevuto; il convenuto se era reso inadempiente, avendo acquistato solo una parte del caffè, pari a Kg 678, ed utilizzato solo una parte di sconto, pari ad € 2.373,00 (678 Kg x 3,50 di sconto al chilo); sosteneva che il contratto si era risolto ex art. 1454 c.c., essendo l'inadempienza continuata anche dopo la diffida ad adempiere, in atti, e che il convenuto doveva restituire alla società attrice la parte dello sconto anticipato ricevuto, pari ad € 4.299,00.

Il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.

Esaurita l'istruttoria, precisate le conclusioni ed effettuata la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e pertanto va accolta.

Dalla documentazione in atti è risultato provato che la società attrice ha anticipato per il convenuto la somma di € 6.672,00, a mezzo di due assegni bancari rispettivamente di € 2.172,00 e di € 4.500,00, a titolo di sconto sul consumo futuro di caffè. Dal canto suo, il convenuto, che non si è costituito in giudizio, nulla ha contestato in ordine all'inadempimento degli obblighi contrattualmente dallo stesso assunti, non avendo dedotto alcunché sul mancato ulteriore acquisto della

quantità di caffè sulla quale applicare lo sconto di € 3,50 al chilogrammo, fino al totale utilizzo della complessiva somma di sconto ricevuta anticipatamente dalla società attrice, come pattuito nel contratto sottoscritto in data 20.3.2007, e non avendo fornito eventuale prova contraria in ordine alla quantificazione delle poste creditorie fatte valere dalla parte attrice.

D'altro canto il comportamento processuale del convenuto, non comparso in udienza per rendere l'interrogatorio formale deferitogli, non ha consentito di apprezzare ragioni atte a modificare il convincimento che questo giudicante ha potuto formarsi.

La domanda attorea, pertanto, va accolta per i motivi esposti e il convenuto va condannato alla restituzione della somma di € 4.299,00, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 maturati dalla domanda, non risultando provate le date di spedizione e di ricezione della lettera di messa in mora del 17.5.2012, all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 47977/13 R.G., così provvede:

- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto a pagare alla società attrice la somma di € 4.299,00, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 maturati dalla domanda all'effettivo soddisfo, come specificato in motivazione;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.400,00, di cui € 1.270,00 per compensi ed € 130,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso, in Roma, l'11 dicembre 2014.

IL GIUDICE DI PACE
(dott. Paola D'AMBROSIO)
Paola D'Ambrosio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 8.5.15
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Sabrina Mori